

03. La sentenza del mese

SOCIETÀ SEMPLICE, AMMINISTRATORE ESTRANEO E RAPPORTO COL PATTO LIMITATIVO DELLA RESPONSABILITÀ



Torna alla ribalta, con il decreto che si commenta, un grande classico del diritto delle società di persone, ovvero la possibilità di designare amministratore un soggetto non socio. Torna con riguardo alla società semplice, ovvero il tipo in cui, a causa della controversa interazione tra patto limitativo della responsabilità (di cui all'art. 2267 comma 1) e posizioni di rappresentanza (soci che hanno agito in nome e per conto della società), maggiori erano le perplessità registrate nel dibattito dottrinale e giurisprudenziale rispetto al quadro apparentemente più nitido in tema di snc e di sas. Il Giudice del Registro di Roma accoglie la tesi più permissiva, ma fissa un preciso paletto ancorando la legittimità della designazione del terzo al mancato inserimento in atto costitutivo del patto limitativo (preservando dunque la responsabilità personale e solidale di tutti i soci, che nel caso di specie sono due società di capitali straniera). Il commento prova a ricostruire i riflessi sullo specifico problema interpretativo dell'evoluzione della disciplina di riferimento, ed in particolare la piena legittimazione della partecipazione di società di capitali in società di persone (2003), la prima novella dell'art. 2257 col Codice della crisi (2019) e la seconda novella col decreto correttivo (2020). Ne scaturisce un quadro ancora offuscato in diversi punti e suscettibile di ulteriori sviluppi.

Giudice del registro Trib. Roma 25.8.2021 55

/ Luca PISANI *

LA SENTENZA IN BREVE

In questo numero della Rivista il rango di "sentenza" del mese viene assegnato in realtà ad un decreto motivato reso dal Giudice del registro presso il Tribunale di Roma. Lo stesso registro aveva infatti avviato un pro-

cedimento di cancellazione d'ufficio, ai sensi dell'art. 2191 c.c., dopo avere in prima battuta accettato l'iscrizione di una società semplice con amministratore persona fisica privo della qualità di socio. Il Giudice, esaminati i tra-

* Ordinario di Diritto commerciale nell'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli - Avvocato

dizionali argomenti contrari, reputa comunque legittima la iscrizione nel registro di una società semplice, costituita da due società di capitali straniere, che preveda la nomina di un amministratore estraneo (ovvero non socio) a condizione che la società semplice non contenga alcun patto limitativo della responsabilità dei soci, ai sensi dell'art. 2267

comma 1 c.c. I principali argomenti addotti sono tratti dall'art. 2361 c.c., che consente la partecipazione di società di capitali in società di persone, e dalla circostanza che non risultano violate le disposizioni in tema di responsabilità, dettate a tutela dei terzi (sempre che non venga inserito alcun patto limitativo della responsabilità).

Giudice del registro presso il Tribunale di Roma 25.8.2021

Società di persone – Società semplice – Amministratore estraneo – Ammissibilità a condizione che non sussista alcun patto limitativo della responsabilità dei soci

[Omissis]

viste la nota trasmessa dall'ufficio avente ad oggetto ALFA società semplice"; il decreto con cui si dava avvio al procedimento; l'ulteriore nota trasmessa dall'ufficio;

premesso che:

in data 26 settembre 2019, il notaio ha chiesto l'iscrizione nel Registro delle Imprese della società semplice Alfa società semplice, costituita con atto pubblico del 20 settembre 2019 (rep. n. [Omissis]) fra le società estere Beta Investment LLC e Gamma Investments LLC, intervenute in atto tramite il loro amministratore sig. C.; con la stessa domanda è stata richiesta l'iscrizione nel registro delle imprese della nomina dell'amministratore della società semplice nella persona del sig. C.; l'iscrizione nel registro delle imprese è stata eseguita il 4 ottobre 2019;

Osserva quanto segue

L'ufficio del registro ha chiesto al Giudice del registro delle imprese di Roma di valutare la sussistenza dei presupposti per disporre la cancellazione, dal registro delle imprese, dell'iscrizione, eseguita in data 4 ottobre 2019, della nomina del Sig. C. quale amministratore della Alfa società semplice, società quest'ultima costituita, in data 20 settembre 2019, con atto redatto dal notaio R.Z. (rep. n. [Omissis]) fra le società estere

Beta Investment LLC e Gamma Investments LLC.

In particolare, l'ufficio del registro dubita che, nelle società personali in generale e nella società semplice in particolare, l'amministrazione possa essere affidata ad un soggetto estraneo alla compagine sociale.

Ciò posto, questo Giudice del registro delle imprese ritiene che l'iscrizione in argomento sia stata eseguita nel ricorrere dei presupposti di legge, dovendosi dare risposta affermativa al quesito posto dall'ufficio.

Va subito evidenziato come, secondo un orientamento, dottrinario e giurisprudenziale, nelle società personali, il potere di amministrazione può essere riconosciuto in via esclusiva ai soci. Tale orientamento si fonda, essenzialmente, sulla considerazione che, in tale tipologia di società, l'attività di amministrazione sarebbe connaturata o, comunque, connessa alla qualità di socio, come riconosciuto, direttamente e indirettamente, dal legislatore. Infatti, in primo luogo, mentre per le società di capitali la legge ammette espressamente che l'amministratore possa essere una persona diversa dai soci, la figura dell'amministratore estraneo non è contemplata nella disciplina delle società di persone. In particolare, con riferimento alla società semplice, il primo comma dell'art. 2257 c.c. prevede che, salvo diversa pattuizione, l'amministrazione della società spetta a ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri; parimenti, il primo comma dell'art. 2258 c.c. stabilisce che, se l'amministrazione spetta con-

giuntamente a più soci, è necessario il consenso di tutti i soci amministratori per il compimento delle operazioni sociali. Infine, la conclusione ora riportata sarebbe confermata dal disposto dell'art. 2267 c.c. a mente del quale, per le obbligazioni sociali rispondono inoltre personalmente e solidalmente i soci che hanno agito in nome e per conto della società e, salvo patto contrario, gli altri soci.

Ebbene, ritiene questo Giudice di non condividere un siffatto orientamento (una apertura alla nomina di un amministratore non socio della società personale si ritrova in un obiter dictum di Cass., 12 giugno 2009, ove si legge che gli artt. 2252 e 2259 c.c. operano su piani diversi, essendo l'uno destinato a regolare il rapporto tra i soci, l'altro il rapporto tra la società e l'amministratore; anche perché può risultare nominato amministratore chi socio non è). In primo luogo, giova evidenziare come, anche nelle società personali, ed indipendentemente dalla qualificazione giuridica che si voglia dare al rapporto di amministrazione, la qualifica di amministratore – già sotto il profilo ontologico – appare distinta ed autonoma rispetto alla qualità di socio. Come è stato notato, infatti, il rapporto di amministrazione è fonte per l'investito di diritti, poteri, obblighi e responsabilità diversi e distinti da quelli che allo stesso competono come socio.

Ma la circostanza che la qualità di socio non sia consustanziale alla attività di amministrazione è reso evidente dalla stessa disciplina delineata dal legislatore. Come è noto, infatti, la riforma del diritto societario ha espressamente ammesso che le società di capitali possano assumere partecipazioni in società di persone anche assumendo la qualità di socio illimitatamente responsabile (art. 2361 secondo comma c.c. secondo il quale l'assunzione di partecipazioni in altre imprese comportante una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime deve essere deliberata dall'assemblea; di tali partecipazioni gli amministratori danno specifica informazione nella nota integrativa del bilancio). Conseguentemente, ben potrebbe sussistere (come, peraltro, avvenuto nel caso di specie) una società di persone interamente partecipata da società di capitali. Ciò posto, l'amministrazione della società partecipata dovrebbe (o potrebbe, a seconda dei orientamenti in rassegna) essere affidata alla società di capitali partecipanti, ammet-

tendosi, oggi, la nomina di una persona giuridica ad amministratore di una società di persone (Giudice del registro Roma, 1° giugno 2020; Trib. Milano 27 febbraio 2012). Tuttavia, appare evidente come, in tale ipotesi, la società persona giuridica amministratore della società personale dovrebbe avvalersi, nel concreto espletamento dell'incarico, del proprio organo amministrativo o, comunque, di soggetto da essa designato. Tanto è vero che si è già osservato che la condizione perché la nomina di una persona giuridica ad amministratore di una società in nome collettivo possa legittimamente avvenire è costituita dalla circostanza che la prima designi per l'esercizio della funzione amministrativa della società amministrata un componente persona fisica della propria organizzazione, ancorché non necessariamente coincidente con il proprio legale rappresentante: questa persona fisica assumerà gli stessi obblighi e le stesse responsabilità civili e penali previsti a carico degli amministratori persone fisiche, ferma restando la responsabilità solidale della persona giuridica amministratore (Giudice del registro Roma, 1° giugno 2020, cit.; Consiglio notarile di Milano, massima n. 100). Conseguentemente, peraltro, le formalità pubblicitarie relative alla nomina dell'amministratore andranno eseguite nei confronti sia dell'amministratore persona giuridica che della persona fisica da essa designata (potendo comunque quest'ultima variare sulla base non già della nomina della società amministrata, ma per una determinazione interna della società persona giuridica amministratrice).

Quanto appena evidenziato rileva in questa sede perché dimostra che lo svolgimento, in concreto, dell'attività di amministrazione non richiede – si ribadisce, sotto il profilo ontologico – anche la (contemporanea) qualità di socio della società di persone. Infatti, come accennato, i soci sono i titolari originari ed esclusivi del potere di iniziativa, che è diverso dal potere di amministrare e che si manifesta anche con lo stabilire i criteri di amministrazione della società e con il nominare gli amministratori. Tali poteri non vengono perduti dai soci in caso di nomina di un amministratore terzo perché essi conservano, comunque, i poteri di controllo, revoca e sostituzione.

In definitiva, una volta ammessa la possibilità di una partecipazione di società di capitali a società



di persone diviene giocoforza inevitabile ammettere una «dissociazione» tra la qualità di socio e la attività di amministrazione.

Ciò posto, anche gli elementi che l'orientamento qui non condiviso riprende dalla disciplina positiva delle società di persone non appaiono, in realtà, decisivi per precludere la possibilità della nomina di un amministratore non socio.

In particolare, l'esclusione in argomento può valere, soltanto, per le società in accomandita semplice, laddove il legislatore è stato esplicito, avendo previsto che l'amministrazione della società può essere affidata soltanto ai soci accomandatari (art. 2318, secondo comma c.c.): nel disegno normativo, quindi, questo modello societario è caratterizzato dal fatto che la gestione è e può essere affidata solo ai soci accomandatari, dovendosi ritenere che l'uso dell'avverbio assuma in modo inequivocabile il significato di una statuizione negativa in ordine all'ammissibilità di amministratori che non siano soci accomandatari.

Ma una siffatta conclusione non può essere condivisa per le società semplici ed in nome collettivo. E, invero, come appena rilevato, quando il legislatore ha voluto vietare l'attribuzione dell'amministrazione ad un estraneo, lo ha fatto espressamente con la conseguenza che, in mancanza di una norma contraria e di fronte alla completa autonomia lasciata alle parti nel campo dell'amministrazione, sembra difficile negare che l'amministrazione possa essere affidata ad un non socio.

In questa prospettiva, lo stesso primo comma, secondo periodo, dell'art. 2257 c.c. che pure prevede che l'amministrazione della società spetta a ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri, fa salva la «diversa pattuizione», pattuizione che, in difetto di ulteriori limitazioni dettate dalla norma, deve riferirsi non solo al sistema di amministrazione, ma anche alla possibilità di nomina di un non socio.

Sotto il profilo sistematico, poi, per negare la possibilità in argomento, occorrerebbe individuare una norma posta inderogabilmente a tutela dei terzi e la cui applicabilità postuli necessariamente che l'amministratore sia un socio della società di persone.

Ora, per le società in nome collettivo, il problema, già in astratto, non si pone. Infatti, pur ritenendo che la nomina di un amministratore estraneo possa costituire un espediente per eludere il principio

della responsabilità personale ed illimitata dei soci per le obbligazioni sociali, tutti i soci sono sempre e comunque responsabili personalmente nei confronti dei creditori sociali, siano o meno investiti dell'amministrazione della società. La posizione dei terzi creditori della società non sarebbe perciò in alcun modo compromessa da una clausola statutaria che alla fine riservi l'amministrazione della società ad un terzo.

Con riferimento alle società semplici, viene, in senso contrario, richiamato il disposto di cui all'art. 2267 c.c. a mente del quale, per le obbligazioni sociali rispondono inoltre personalmente e solidalmente i soci che hanno agito in nome e per conto della società e, salvo patto contrario, gli altri soci. Si evidenzia, in questa prospettiva, che se fossero pattuite l'esclusione della solidarietà e/o la limitazione della responsabilità dei soci che non agiscono e fosse al contempo attribuita l'amministrazione ad un non socio, non vi sarebbe più alcun socio illimitatamente responsabile.

Il rilievo - che pure coglie fondatamente la necessità di una tutela dei terzi - non impedisce, tuttavia, a monte, l'ammissibilità della nomina di un amministratore non socio, ma implica semplicemente che tale ammissibilità sia condizionata alla mancata stipulazione di patti di esclusione della solidarietà o di limitazione della responsabilità dei soci.

In altre parole, l'iscrizione nel registro delle imprese della nomina ad amministratore di una società semplice di un soggetto non socio è condizionata alla verifica (da parte dell'ufficio stesso) dell'inesistenza di patti di esclusione o di limitazione della responsabilità dei soci. Parimenti, una volta iscritta questa nomina, l'ufficio del registro dovrà rifiutare l'iscrizione di patti sociali che implicino le suddette esclusioni o limitazioni.

In questa prospettiva, la nomina di un terzo quale amministratore di una società semplice non implica alcuna lesione per i diritti dei terzi: anzi, potrebbe determinare per gli stessi un possibile vantaggio dal momento che, per ogni atto compiuto in nome della società, i creditori potrebbero sempre agire nei confronti dei singoli soci e, qualora il comportamento dell'amministratore estraneo costituisca un fatto illecito, aggredire anche il patrimonio personale di quest'ultimo.

In definitiva, alla luce delle precedenti considera-

zioni (e con gli accorgimenti indicati), appare legittima, nelle società semplici, la nomina ad amministratore di un soggetto estraneo alla compagine sociale. Ciò posto, nel caso di specie, non risultando agli atti patti sociali limitativi della responsabilità dei soci della ALFA società semplice, deve necessariamente concludersi per la legittimità della iscrizione, eseguita in data 4 ottobre 2019, avente ad oggetto la nomina del Sig. C. ad amministratore della società.

P.Q.M.

visto l'art. 2191 c.c., dichiara che non sussistono i presupposti di legge per disporre la cancellazione d'ufficio dell'iscrizione, eseguita nel registro delle imprese in data 4 ottobre 2019, concernente la nomina del Sig. C. ad amministratore della società Alfa società semplice.

Manda alla Cancelleria per i provvedimenti di rito.

MASSIMA

Nelle società semplici è legittima la nomina ad amministratore di un **soggetto estraneo** alla compagine sociale, purché non vengano inseriti nell'atto costitutivo patti di esclusione o limitazione della responsabilità dei soci.

IL COMMENTO

IL GIUDICE DEL REGISTRO DI ROMA AMMETTE L'AMMINISTRATORE ESTRANEO NELLA SOCIETÀ SEMPLICE

Il decreto in esame affronta e risolve in senso positivo, in controtendenza rispetto al quadro giurisprudenziale, uno specifico nodo interpretativo collocabile tra i grandi classici del diritto societario: **l'ammissibilità dell'amministratore estraneo nella società semplice**, prototipo normativo delle società di persone. Accanto all'indubbio interesse teorico, la vicenda as-

sume anche rilevanza pratica, considerando il particolare assetto della compagine della società interessata (formato da due *Limited Liability Companies* di diritto anglosassone). Questa sembra difatti disvelare un'attività di godimento, presumibilmente di beni immobili siti in Italia (di qui l'iscrizione presso il registro di Roma)¹. Appare difficile, infatti, ipotizzare che due società di capitali straniere diano vita ad una società semplice di diritto italiano per lo svolgimento di attività agricola o libero professionale (nel decreto, peraltro, non si opera alcun espresso riferimento all'attività svolta e alla sezione del registro interessata).

Prima di dar conto dell'evoluzione normativa e, sia pure in modo sintetico, dei termini del dibattito, sembra opportuno rimarcare un dato. La scarsa diffusione della società semplice nella realtà dei traffici ha relegato a lungo la questione specifica dell'ammissibilità di un amministratore non socio sul piano squisitamente teorico. La decisione qui commentata suggerisce, per converso, un rinnovato interesse degli operatori pratici verso le società semplici, che tornano a profilarsi come modello vivo e non solo come prototipo normativo delle società di persone. Tale rinnovato interesse induce a conferire, nelle riflessioni che seguiranno, la massima centralità al tipo "società semplice", rispetto ai tipi di società di persone commerciali. Si tratta, cioè, di una prospettiva di esposizione consapevolmente adottata.

UNA PREMESSA: LA TENDENZIALE STABILITÀ DEL DIRITTO DELLE SOCIETÀ DI PERSONE FINO ALLA RIFORMA DEL 2003

Prima di addentrarsi nella specifica questione decisa dal Giudice capitolino, ovvero la legittimità della nomina di un amministratore estraneo nella società semplice, occorre un breve premissa sulla disciplina di riferimento. Se è vero che le norme sulle società

1 In tema di rapporto tra società e godimento v. in luogo di molti Cian M. "La nozione di società e i principi generali", in AA.VV. "Diritto commerciale" a cura di Cian M., vol. III, Torino, 2020 p. 26 ss.; nello specifico prisma della società semplice, Cagnasso O. "La società semplice", in Cottino G., Cagnasso O. "Il nuovo diritto delle società di persone", Bologna, 2014, p. 411 ss.



di persone rappresentano uno dei più stabili nuclei del nostro codice civile (che si accinge a compiere i suoi ottant'anni il prossimo 16 marzo), è altresì vero, come rilevavo quasi vent'anni or sono, che notevolissimo è stato l'impatto sistematico della riforma delle società di capitali del 2003². E proprio una delle novità a suo tempo introdotte, ovvero l'apertura nei confronti della partecipazione di società di capitali a società di persone – e dunque la possibilità di nominare amministratore una persona giuridica – ha indotto il Giudice romano a schierarsi con la posizione assunta dalla dottrina all'indomani della riforma³ e fatta propria anche dal notariato⁴. La strada per la piena legittimazione dell'amministratore estraneo sembra quindi ormai tracciata, nel senso di superare, sfruttando il riformato ambiente normativo, le più tradizionali posizioni di chiusura rispetto all'amministratore estraneo⁵.

LA NOVELLA DELL'ART. 2257 C.C. APPORTATA DAL CODICE DELLA CRISI IN VIGORE DAL MARZO 2019 AL DICEMBRE 2020

Se la svolta sistematica del 2003 ha indotto

dottrina, notariato e ora anche giurisprudenza a superare le più risalenti posizioni di chiusura verso l'amministratore estraneo⁶, occorre misurare l'impatto, ben più recente, del Codice della crisi. Come noto, detto codice ha interessato la disciplina societaria, rimodulando tra le altre disposizioni – dapprima nel 2019 e poi con il decreto correttivo del 2020 – l'art. 2257 c.c., ovvero proprio la norma cardine sull'**amministrazione disgiunta nella società semplice** (valida anche per le altre società di persone). Occorre quindi dar conto di detto ulteriore intervento, anche per i potenziali riflessi, da taluno avvertiti in senso ostativo, sul tema dell'ammissibilità dell'amministratore estraneo nella società semplice.

Procedendo con ordine, va ricordato che nella prima versione della novella dell'art. 2257 c.c. – realizzata dal Codice della crisi ed in vigore sin dal 16 marzo 2019⁷ – aveva arricchito il contenuto della disposizione codicistica, anteponendo al testo storico (sulla disciplina dell'amministrazione disgiunta) il seguente periodo: *"La gestione dell'impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 2086, secondo comma, e spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono*

-
- 2 L'osservazione, svolta a caldo, si rinviene in Pisani L. "Il principio di maggioranza nella nuova disciplina della trasformazione di società di persone", *Riv. dir. comm.*, 2005, I, p. 373 ss.; più recentemente lo sottolinea, nella specifica prospettiva della amministrazione, anche Vessia F. "La responsabilità per la gestione nelle società di persone", Napoli, 2017, p. 158 ss.
 - 3 Per tutti, Bartalena A. "La partecipazione di società di capitali in società di persone", in "Liber amicorum Gian Franco Campobasso", 1, Torino, 2006, p. 123 ss.; Cetra A. "La persona giuridica amministratore", Torino, 2013, p. 19 ss.; Mirone A. "Commento all'art. 2361", in "Commentario Niccolini-Stagno d'Alcontres", Napoli, 2003, p. 421; Piscitello P. "Governare delle società di persone e circolazione delle quote", in "Amministrazione e controllo nel diritto delle società. Liber amicorum Antonio Piras", Torino, 2010, p. 288.
 - 4 Cfr. soprattutto la massima n. 100, con esaustivo commento di Cetra A. "La persona giuridica amministratore di una società a responsabilità limitata o di una società per azioni nella massima n. 100 del Consiglio notarile di Milano", *Riv. dir. soc.*, 2008, p. 676 ss.
 - 5 Cfr. Cottino G. "Premessa per il lettore", in Cottino G., Cagnasso O. "Il nuovo diritto delle società di persone", cit., p. XVIII ss., secondo il quale la riforma del 2003 ha determinato un profondo mutamento di prospettiva nel rapporto tra disciplina delle società di persone e di capitali, alimentando un inedito processo osmotico in duplice direzione tra le stesse; in argomento v. anche i contributi in AA.VV. "Riflessi della riforma del diritto societario sulla disciplina delle società di persone", Milano, 2006.
 - 6 Invero, un ruolo sistematico poteva ravvisarsi anche nella legittimazione delle clausole di arbitraggio gestionale "forti" (Pisani L. "Modelli di amministrazione delle società di persone ed arbitraggio gestionale", in "Amministrazione e controllo nel diritto delle società. Liber amicorum Antonio Piras", cit., p. 299 ss.; su posizione più cauta, tuttavia, Cagnasso O., Saracino C. "La nomina e i compensi degli amministratori nelle società di persone", in *questa Rivista*, 11, 2017, p. 10 ss.; e v. anche Purpura L. "L'«arbitrato economico» nella S.r.l.", in "S.r.l. Commentario dedicato a Giuseppe B. Portale", a cura di Dolmetta A.A., Presti G., Milano, 2011, p. 1023 ss.
 - 7 Come noto, il pacchetto di disposizioni societarie costituisce una sorta di "locomotiva" del Codice della crisi entrata immediatamente in vigore, mentre per i "vagoni" concorsuali l'operatività è allo stato programmata per il 2022 e, limitatamente agli strumenti di allerta, a partire dal 2024.

le operazioni necessarie per l'oggetto sociale". La porzione aggiuntiva della novella si componeva quindi di due distinti segmenti precettivi. Il primo segmento richiamava, non senza ambiguità, il principio generale, valido per tutti gli imprenditori individuali e collettivi, teso ad imporre l'istituzione di "assetti organizzativi adeguati"⁸. Si creava così un visibile ponte di collegamento tra l'art. 2086 c.c., norma generale sull'obbligo di dotare le imprese anche collettive di assetti organizzativi adeguati, e l'art. 2257 c.c., corrispondente norma speciale per le società di persone. Il secondo segmento, collegato al primo dalla congiunzione "e" (che lo sganciava quindi dal richiamo all'art. 2086 c.c.), sanciva, in aggiunta al primo, **un principio di esclusività della competenza inerente alla gestione dell'impresa in capo agli stessi amministratori**, nel solco tracciato dall'oggetto sociale (e non di carattere "generale" come disposto per le srl e le spa)⁹. Nel complesso, il nuovo tenore dell'art. 2257 c.c. si prestava ad una duplice interpretazione:

a. più ampia, elevando la stessa – valorizzando soprattutto il secondo segmento – a norma generale sugli obblighi gestori, argomentando, sul piano letterale, dalla congiunzione "anche", che escludeva una rigida funzionalizzazione rispetto alla rilevazione di crisi e all'attivazione di stru-

menti per il superamento della stessa¹⁰;

b. più restrittiva, valorizzando il primo segmento e ponendo quindi il precetto in stretta correlazione con gli obblighi ivi contemplati dall'art. 2086 comma 2 c.c., accomunati dall'obiettivo di rilevare o gestire eventuali crisi dell'impresa tali da mettere a repentaglio la continuità aziendale¹¹.

La lettura più ampia poneva significativi problemi di coordinamento, muovendo dalla considerazione che nella società semplice nessuna competenza gestoria in senso stretto viene riconosciuta dalla legge (né, per esperienza, dagli atti costitutivi) a soggetti diversi dagli amministratori¹². Ai soci non amministratori, infatti, viene riconosciuto un pacchetto di prerogative costituito dal diritto di controllo ex art. 2261 c.c. e dal diritto di partecipare alla decisione sul veto ex art. 2257 comma 3¹³. Veto che logicamente presuppone:

- l'adozione del regime legale di amministrazione disgiunta;
- la presenza di una pluralità di amministratori;
- un conflitto tra gli amministratori stessi sfociato nella opposizione di uno di loro.

Ed è decisamente prevalente tra gli studiosi l'idea che la decisione contemplata dall'art. 2257 comma 3 c.c. abbia ad oggetto il veto,

8 Principio fissato dall'art. 2086 co. 2 c.c.: "L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale".

9 La dicotomia tra le regole vigenti per le società di persone e quelle introdotte dalla riforma in materia di srl e spa viene posta in evidenza da Paolini A. "I poteri di rappresentanza degli amministratori e i limiti dell'oggetto sociale nelle società di persone a seguito della riforma delle società di capitali" in AA.VV. "Riflessi della riforma del diritto societario sulla disciplina delle società di persone", Milano, 2006, p. 111 ss.

10 Campobasso G.F. "Diritto commerciale 2. Diritto delle società", a cura di Campobasso M., Torino, 2020, p. 97, seppur presagendo, in nota 89, segnali di "pentimento" del legislatore nella bozza di decreto correttivo, poi effettivamente varata.

11 Sulle aporie sistematiche cfr. Spiotta M. "Ricadute del Codice della crisi sulla governance delle srl (e non solo)", in *questa Rivista*, 10, 2019, p. 10 ss., cui si rinvia anche per riferimenti sulla interpretazione "riduttiva" proposta da Oreste Cagnasso.

12 Di certo, si potrebbe immaginare anche nella società semplice una clausola che contempli autorizzazioni e pareri su singole operazioni gestorie sulla falsariga di quanto previsto in tema di accomandita semplice dall'art. 2320 co. 2 c.c. Così come si potrebbero adottare convenzionalmente un modello corporativo e un'organizzazione per uffici, dotando così la società di persone di un'organizzazione simile a quella della società a responsabilità limitata. Costituisce dato acquisito che i soci possano introdurre nell'atto costitutivo clausole atte a disciplinare le fasi del procedimento decisionale fino a mutuare i modelli previsti per i tipi capitalistici (Patriarca S. "Procedimento decisionale e autonomia statutaria nella società di persone", *Riv. dir. priv.*, 1999, p. 233 ss.; Pisani L. "Società di persone «a struttura corporativa»", Torino, 2000, p. 45 ss.; in seguito Benussi A. "Modello legale e statutario di organizzazione interna nelle società personali", Milano, 2006, p. 96 ss.

13 Il contrasto è rilevato anche da Spiotta M. cit., p. 10.



e non l'operazione gestoria bersaglio del veto stesso¹⁴. In ogni caso, sembrava tutt'altro che agevole valutare sia l'impatto sistematico che quello concreto della novella interpretata in senso ampio, in prima battuta estremamente problematica¹⁵.

LETTURA STRETTAMENTE FUNZIONALE ALL'ART. 2086 DELLA PRIMA NOVELLA DELL'ART. 2257, CONFERMATA DAL DECRETO CORRETTIVO DEL 2020

Dal 20 novembre 2020 è entrato in vigore l'art. 40 del DLgs. 147/2020 (cd. decreto correttivo del Codice della crisi), che ha notevolmente semplificato il testo dell'art. 2257 c.c., disponendo che "*L'istituzione degli assetti di cui all'articolo 2086, secondo comma, spetta esclusivamente agli amministratori*". Ne risulta accreditata, con una sorta di interpretazione autentica, la lettura più restrittiva – e meno dirompente – della prima novella. Lettura, come si è avuto modo di illustrare, decisamente più convincente sul piano sistematico, nonostante l'indubbia forzatura del tenore letterale della versione del 2019.

Va quindi tributato alla seconda novella il merito di avere apportato chiarezza: **risulta consapevolmente accantonata la regola** – lo si ribadisce complessa e poco lineare – **che**

assegna una competenza gestoria esclusiva agli amministratori; la competenza esclusiva degli amministratori viene limpidamente ricondotta (e funzionalizzata) al più generale obbligo di rispettare il precetto di cui all'art. 2086 comma 2 c.c.

Residua tutt'ora un'incongruenza di fondo che merita di essere segnalata: il dovere esclusivo degli amministratori di istituire gli assetti più adeguati e di adottare le più opportune iniziative (per la rilevazione tempestiva tanto della crisi dell'impresa che della perdita della continuità aziendale) non si armonizza pienamente con l'assetto di competenze delineato nel modello legale di società di persone¹⁶. Basti considerare che l'unica decisione rilevante nella prospettiva della crisi viene rimessa dalla legge proprio ai soci e attiene all'iniziativa per accedere ad una procedura di regolazione concordata della crisi o dell'insolvenza¹⁷. Quale assetto potranno quindi in concreto istituire gli amministratori in quanto tali se – diversamente da quanto accade per le società di capitali – l'attuazione dei principali strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale ruota intorno ad una decisione dei soci¹⁸?

La sommaria esposizione della seconda novella dell'art. 2257 c.c. consente di analizzarne

14 Cfr. Buonocore V. "Fallimento e impresa", Napoli, 1969, p. 81 ss.; Id. "Società in nome collettivo", in "Commentario Schlesinger", Milano, 1995, p. 98; Cagnasso O. "La società semplice", in Trattato Sacco, Torino, 1998, p. 147; Campobasso G.F. "Diritto commerciale 2. Diritto delle società" cit., p. 89, nt. 72; Galgano F. "Il principio di maggioranza nelle società personali", Padova, 1960, p. 63 ss.; corollario di tale impostazione è che la rinuncia di un socio all'operazione fa venir meno la necessità e la possibilità di una determinazione della maggioranza (così, Ferri G. "Le società", in "Trattato Vassalli", Torino, 1987, p. 232). Reputa invece che la decisione abbia ad oggetto l'operazione Venditti A. "Collegialità e maggioranza nelle società di persone", Napoli, 1955, p. 75 ss.; Id. "Nuove riflessioni sull'organizzazione collegiale delle società di persone", *Dir. giur.*, 1962, p. 392; e v. anche Bolaffi R. "La società semplice. Contributo alla teoria delle società di persone", Milano, 1975, p. 425.

15 Forse un qualche precipitato si poteva cogliere guardando all'arbitratore gestionale, al quale figura in teoria devolvibile la decisione su singole operazioni gestorie oggetto di conflitto tra gli amministratori (Pisani L. "Modelli di amministrazione delle società di persone ed arbitraggio gestionale" cit., p. 299 ss.; ; in senso critico, argomentando dal rischio di snaturare le clausole di arbitraggio gestionale, Cagnasso O., Saracino C. "L'amministrazione e il controllo", in Cottino G., Cagnasso O. "Il nuovo diritto delle società di persone", cit., p. 163).

16 Pisani L. "Le società di persone", in AA.VV. "Diritto commerciale" a cura di Cian M., vol. III, Torino, 2020, p. 102.

17 Per la proposta di concordato (art. 152 co. 2 L. fall.; art. 265 co. 2 CCII) la decisione andrà adottata a maggioranza in base alla partecipazione al capitale; tale regola, dettata in tema di concordato fallimentare (in futuro concordato nella liquidazione giudiziale), vale anche per il concordato preventivo (art. 161 co. 4 L. fall.; art. 44 co. 5 CCII) e per la domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti (il punto è chiarito, con valenza interpretativa, dall'art. 44 co. 5 CCII), nonché per la domanda di accesso all'amministrazione straordinaria (art. 78 co. 1 del DLgs. 270/99).

18 Decisione alla quale peraltro partecipano anche i soci accomandanti, e v. in tal senso Trib. Napoli 19.1.2000, *Giur. comm.*, 2001, II, p. 367 con nota di Pisani L. "Società in accomandita semplice e proposta di concordato: la posizione del socio accomandante".

eventuali ricadute sulla specifica questione dell'amministratore estraneo. Al riguardo è stato infatti rilevato che motivi di coerenza col quadro tracciato dal nuovo art. 2086 comma 2 c.c. portano ad escludere la compatibilità del ruolo "forte" assegnato agli amministratori con la ricostruzione "debole" dell'amministratore non socio, ovvero quale mero mandatario dei soci¹⁹. In altre parole, mentre gli amministratori soci sarebbero contestualmente responsabili degli obblighi di cui all'art. 2086 comma 2 c.c. e titolari del potere decisionale anche in merito alle decisioni strutturali, gli amministratori estranei si ritrovrebbero soggetti all'obbligo, ma privi dei poteri necessari per ottemperarvi in quanto comunque in posizione in qualche misura subordinata rispetto ai soci.

L'argomento – che non è stato censito dal Giudice capitolino tra i fattori potenzialmente ostativi all'ammissibilità dell'amministratore estraneo – si profila interessante e richiederebbe una disamina critica suscettibile di appesantire il presente commento. Di primo acchito, non sembra un argomento di per sé decisivo, pur a volerne condividere le premesse teoriche, non da tutti accolte²⁰. Si potrebbe infatti replicare, ragionando in termini diametralmente opposti, che il nuovo assetto normativo vale a conferire agli amministratori di tutti i tipi societari (e dunque anche nei tipi in cui si ammette senza alcun problema l'amministratore estraneo) taluni doveri ineludibili, tali da poter essere invocati – ove necessario – anche nei confronti dei soci. Il che, tutto sommato, lascia invariati i termini del problema interpretativo di vertice inerente alla ammissibilità dell'amministratore non socio, proprio muovendo dalla considerazione che l'obbligo di istituire assetti

adeguati sancito dall'art. 2086 comma 2 c.c. non investe le sole società di persone.

Un ulteriore elemento di replica può poi ricavarsi guardando al sottosistema della società semplice. Quest'ultima, infatti, potrebbe non esercitare alcuna attività di impresa, se costituita per lo svolgimento di attività libero professionale o, se la si ammette, di mero godimento di beni²¹. Per contro, tutto il sistema dell'art. 2086 c.c. presuppone lo svolgimento di attività d'impresa, e mal si attaglia ad attività diverse²². Senza contare che in linea teorica comunque la società semplice si colloca (salvo beninteso lo svolgimento in punto di fatto di attività commerciali non consentite), al di fuori dell'area dell'assoggettabilità a fallimento/liquidazione giudiziale, dovendosi al più guardare a soluzioni della crisi (concordato minore) riservate alle sole imprese non assoggettabili a liquidazione giudiziale e altre (accordi di ristrutturazione dei debiti) aperte anche ad imprese non assoggettabili a liquidazione giudiziale.

LE RADICI DELLA POSIZIONE PIÙ RIGOROSA E L'INTRECCIO CON LE NORME SULLA RESPONSABILITÀ DEI SOCI

Superato l'elemento più recente suscettibile di proiettare ombre sulla ammissibilità dell'amministratore non socio, ci si può spostare alla più tradizionale riflessione in materia, che muove da una duplice considerazione:

- gli indizi normativi disvelano come gli amministratori vadano individuati nella cerchia dei **soci illimitatamente responsabili** e, in caso di mancata designazione, coincidano perfettamente con detta cerchia (regola da cui si traggono alcuni principi fondanti del diritto commerciale)²³;

19 Patriarca S., Capelli I. "Società semplice", in "Commentario del cod. civ. Scialoja-Branca-Galgano" a cura di De Nova G., Bologna-Roma, 2021, p. 158 ss.

20 Utilissime in argomento le raffinate riflessioni sulla *Fremdorganschaft* di Spada P. "La tipicità delle società", Padova, 1974, p. 357 ss.

21 In merito alla società semplice preordinata al godimento di beni, cfr. Talice P. "La società semplice immobiliare", in *questo numero*, p. 6 ss.

22 Patriarca S., Capelli I. cit., p. 4 ss.

23 D'altro canto, la stessa configurabilità in astratto di amministratori estranei presuppone che l'atto costitutivo abbia disancorato il regime di amministrazione dal modello legale (per tutti, Buonocore V. "Società in nome collettivo", cit., p. 101), o



- la **possibilità di individuare soluzioni differenziate** per la società semplice e la società in nome collettivo²⁴, in ragione della possibilità o meno di limitare con efficacia esterna la responsabilità dei soci.

Tanto premesso, la soluzione si profila più complessa proprio per la società semplice, considerando il suo peculiare regime di responsabilità. Esso, infatti, ruota intorno ad un **nesso apparentemente inscindibile tra responsabilità illimitata e posizione di rappresentante della società**. Non sembra indispensabile, in questa sede, soffermarsi sul dibattito circa la necessità di intendere il riferimento dell'art. 2267 c.c. ai "*soci che hanno agito in nome e per conto della società*" in senso letterale e dunque guardando al solo potere di rappresentanza (posizione decisamente prevalente) o estendendolo agli amministratori *tout court*. Si intuisce in ogni caso il rischio che attraverso la nomina di amministratori con rappresentanza o comunque rappresentanti estranei possa venire sostanzialmente elusa la disciplina in tema di responsabilità nella società semplice.

Al contempo, sin troppo agevole si profila la possibilità di disinnescare i timori rinunciando a priori all'inserimento di qualsivoglia **patto limitativo efficace verso i terzi**. In altre parole, in assenza di un patto efficace resta ferma la regola generale della responsabilità illimitata di tutti i soci, si tratti di persone fisiche o giuridiche, e così si riconduce la questione negli esatti termini in cui si pone

per la società in nome collettivo. Con conseguente indifferenza per i terzi della scelta organizzativa di designare amministratore con poteri di rappresentanza un soggetto scelto fuori della cerchia dei soci.

LA NECESSARIA INESISTENZA DI PATTI LIMITATIVI DELLA RESPONSABILITÀ E LE CONSEGUENZE IN CAPO ALL'AMMINISTRATORE ESTRANEO

Come accennato, **in assenza di patto limitativo il problema dell'amministratore estraneo resta disancorato dalla responsabilità dei soci**, i quali conservano la responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali in linea con la regola generale codificata dall'art. 2267²⁵. Proprio seguendo questo percorso in apparenza rassicurante e muovendo dall'esigenza di individuare soluzioni che non pregiudichino la tutela dei terzi, il Giudice del registro romano pone un ben preciso limite alla posizione di apertura, sancendo che la legittimità della nomina ad amministratore di un estraneo non può prescindere dagli accorgimenti indicati, ovvero l'inesistenza di patti di esclusione o limitazione della responsabilità²⁶.

Deve peraltro ritenersi, aderendo alla tesi secondo cui la responsabilità illimitata e solidale per le obbligazioni sociali di chi agisce in nome e per conto costituisce tratto tipico ineludibile degli enti non personificati, legato alla posizione di rappresentante e non allo *status socii*, che l'amministratore estraneo unico, nella misura in cui è anche necessaria-

ancora, in termini ancor più netti, che i soci si siano spogliati della facoltà di amministrare a favore di persone estranee (Galvano F. "Le società in genere. Le società di persone", in "Trattato Cicu-Messineo-Mengoni", continuato da Schlesinger, Milano, 2007, p. 233).

24 Come noto, si tende a ragionare diversamente per la società in accomandita semplice, argomentando dal tenore letterale dell'art. 2318 co. 2 c.c. che sembra legare in modo indissolubile il ruolo di amministratore alla cerchia degli accomandatari.

25 Per completezza occorre sottolineare che l'opponibilità ai terzi dell'eventuale patto limitativo della responsabilità dei soci delle società semplici aventi per oggetto attività agricola risente della riforma del 2001 (art. 2 del DLgs. 228/2001), che aggancia il suddetto patto alla cd. efficacia dichiarativa "positiva" del Registro delle imprese (sicché il patto iscritto nel registro non va portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei). Ne consegue che per la sola società semplice "agricola" iscritta la disciplina generale relativa all'efficacia dell'iscrizione nel registro comporta l'opponibilità generalizzata del patto limitativo (per tutti Campobasso M. "La società semplice «irregolare»", *Riv. dir. comm.*, 2005, I, p. 282 ss.; sottolinea la difficile conciliazione di tale novità con i tratti della società semplice, Spada P. "Schegge di riforma del diritto delle società di persone", *Riv. dir. civ.*, 2002, I, p. 355).

26 Il Giudice sembra così aderire alla posizione di Tassinari F. "La rappresentanza nelle società di persone", Milano, 1993, p. 148 ss.; e v. anche Parrella F. "Commento all'art. 2267" in "Commentario Gabrielli", Torino, 2015, p. 176.

mente rappresentante della società, risponde ai sensi dell'art. 2267 c.c.²⁷.

Nella decisione in commento, per converso, il giudice non avverte tale possibile conseguenza della soluzione prescelta. Si afferma infatti nella parte finale del decreto che *"la nomina di un terzo quale amministratore di una società semplice non implica alcuna lesione per i diritti dei terzi: anzi, potrebbe determinare per gli stessi un possibile vantaggio dal momento che, per ogni atto compiuto in nome della società, i creditori potrebbero sempre agire nei confronti dei singoli soci e, qualora il comportamento dell'amministratore estraneo costituisca un fatto illecito, aggredire anche il patrimonio personale di quest'ultimo"*²⁸.

Orbene, da tale osservazione si ricava l'implicita adesione del Giudice alla tesi della **tendenziale irresponsabilità dell'amministratore estraneo in mancanza di comportamenti illeciti** (non è ben chiaro peraltro cosa si intenda con tale espressione, ovvero quali specifici comportamenti potrebbero determinare una responsabilità dell'amministratore addirittura verso i terzi creditori). E dunque, nella sostanza, il presunto vantaggio per i creditori non deriva certo dalla nomina ad amministratore di un soggetto non socio: esso discende semmai dal limite che detta nomina imporrebbe all'altrimenti legittima facoltà di inserire nell'atto costitutivo un patto limitativo della responsabilità. La costruzione, in altre parole, suona come un **espediente artificiale volto a superare un ostacolo interpretativo, più che un ragionamento rispettoso dell'art. 2267 c.c.**²⁹.

IL PROBLEMA DELLA ABDICAZIONE DAI POTERI GESTORI

Inquadrandolo l'evoluzione del dibattito si

è avuto modo di porre in luce come il tema della **responsabilità** sia stato il primo ad emergere quale potenziale freno alla possibilità di nominare un amministratore estraneo, quantomeno in materia di società semplice. Sotto questo aspetto, la decisione in epigrafe si è mantenuta prudente, estromettendo di fatto il patto limitativo e con esso il rischio di incorrere nelle critiche di quanti ne avevano paventato la più profonda ragione ostativa alla ammissibilità dell'amministratore estraneo³⁰.

Ad una più completa analisi non appare tuttavia del tutto soddisfacente limitarsi a guardare la disciplina della responsabilità, ovvero la porzione di disciplina a tutela dei terzi. Occorre infatti considerare anche un più sottile, ma non meno rilevante, problema: la possibilità di confezionare un modello di amministrazione che presupponga la **rinuncia** a quel potere gestorio originario e naturale che lo stesso art. 2257 c.c. sembra conferire ai soci. Rinuncia che certamente il codice ammette se realizzata da alcuni soci a favore di altri soci, come chiaramente suggeriscono da un lato la costruzione di prerogative riservate al socio non amministratore (art. 2261 c.c.), dall'altro la distinzione di piani ai fini del patto limitativo tracciata dall'art. 2267 comma 1 c.c. Rinuncia che si profila ben diversa quando venga posta in essere da tutti i soci a favore di un soggetto che socio non è.

Proprio su questo piano occorre riconoscere l'enorme rilevanza sistematica della disciplina della **partecipazione di società di capitali in società di persone**, che, ribaltando la posizione in passato prevalente, induce ad ammettere che la persona giuridica possa acquisire la posizione di amministratore di una società di persone, con ciò imponendosi naturalmente l'identificazione di quella persona fisica (sia

27 Così, con ampia analisi del problema, Cetra A. "L'impresa collettiva non societaria", Torino, 2003, p. 174 ss.

28 Si tratta di parole che ricalcano pressoché testualmente Tassinari F. cit., p. 149.

29 In questo senso si appuntano le critiche di Cagnasso O. "La società semplice", cit., p. 152, nt. 23; Campobasso G.F. "Diritto commerciale", cit., p. 98, nt. 91; e v. anche Patriarca S., Capelli I. cit., p. 157, ove si rimarca il rischio di un inserimento o di una modifica del patto limitativo in un momento successivo rispetto alla designazione dell'amministratore estraneo.

30 Per un'attenta disamina critica rispetto all'ammissibilità dell'amministrazione estraneo nelle società semplici, v. Cagnasso O., Saracino C. "La nomina e i compensi degli amministratori nelle società di persone" cit., p. 9 ss.



l'amministratore della persona giuridica o altro soggetto designato dalla persona giuridica stessa) che sarà materialmente incaricata di svolgere la funzione amministrativa. La svolta normativa ha rappresentato un punto di non ritorno, tale da indurre la dottrina a cogliere in chiave sistematica il precipitato di ammissibilità dell'amministratore estraneo al quale il Giudice capitolino si accoda.

In effetti, occorre ammettere che una differenza seppur minima resta tra l'amministratore espresso dalla società di capitali socia amministratrice e l'amministratore *tout court* estraneo. Quest'ultimo si presenta infatti, come nel caso esaminato nella decisione in epigrafe (in cui è lecito presumere che la persona fisica C. sia stata designata amministratore unico congiuntamente dalle due persone giuridiche socie), totalmente privo di un rapporto organico o negoziale con un singolo specifico socio (persona giuridica) della società semplice, ma semplicemente raccoglie l'investitura di tutti i soci. Di conseguenza, l'amministratore *tout court* estraneo non potrà venire coinvolto dalle vicende che comportano quale ricaduta lo scioglimento del singolo rapporto sociale (e che invece ben potrebbero interessare la persona giuridica socia). Ad esempio, l'esclusione automatica della persona giuridica socia perché fallita/assoggettata a liquidazione giudiziale, ai sensi dell'art. 2288 c.c., comporta pur sempre quale corollario l'automatica perdita della facoltà di amministrare in capo alla persona fisica designata. Viceversa, l'amministratore *tout court* estraneo resta teoricamente in carica fino alla decisione di revoca adottata dai soci.

L'osservazione sopra riportata non vale a revocare in dubbio la conclusione favorevole all'amministratore estraneo. Si consideri infatti da un lato l'ipotesi, non troppo dissimile, del soggetto che conservi la posizione di

amministratore dopo aver ceduto la propria partecipazione sociale³¹; dall'altro la piena ammissibilità delle clausole che, in chiave di soluzione per evitare conflitti insanabili tali da condurre lo scioglimento dell'iniziativa societaria, istituiscono il cosiddetto arbitraggio gestionale³².

L'ASSENZA DI PRECEDENTI DIRETTI DELLA CASSAZIONE E LA POSIZIONE DELLA GIURISPRUDENZA DI MERITO

Alla luce delle agili riflessioni sin qui svolte, si può affermare che la decisione in esame rappresenta un indubbio passo avanti verso la piena legittimazione dell'amministratore estraneo nella società semplice, ovvero nel tipo societario in cui più accentuati erano i dubbi. Ciò in quanto nella società semplice:

- manca un riferimento normativo di segno contrario (pur da taluno reputato superabile), come quello dettato in tema di società in accomandita semplice che sembra imporre la scelta dell'amministratore tra i soci accomandatari (art. 2318 c.c.);
- la questione dell'amministratore estraneo si interseca, in ragione del possibile patto limitativo, con quella della responsabilità nei confronti dei terzi (art. 2267 c.c.), diversamente da quanto accade nella società in nome collettivo, ai sensi dell'art. 2291 c.c. (sicché nella collettiva si tende a ricavare dalla inderogabilità nei rapporti esterni del regime di responsabilità illimitata un indice a favore della ammissibilità dell'amministratore estraneo).

Il quadro giurisprudenziale in argomento si presenta relativamente insoddisfacente.

Mancano, invero, contributi diretti della Suprema Corte, al di là di due pur importanti *obiter dicta* resi in questioni a rigore diverse, seppure intrecciate, con quella principale oggetto di disamina. Un precedente favorevole

31 Per la piena ammissibilità, cfr. Piscitello P. cit., p. 286 ss.

32 Si tratta di un indizio normativo a favore della possibilità teorica di portare all'esterno della società frammenti di potere; cfr., per una più dettagliata illustrazione, Pisani L. "Modelli di amministrazione delle società di persone ed arbitraggio gestionale", cit., p. 311 ss.

viene tradizionalmente censito in un arresto della Cassazione del 2009, che affronta il tema della maggioranza necessaria per revocare l'amministratore nominato nell'atto costitutivo³³. In tale sentenza, evocata specificamente anche dal decreto in epigrafe, la Suprema Corte ravvisa un argomento a favore dell'amministratore estraneo nella diversità di piani tra decisione di revoca dell'amministratore e decisione di modifica dell'atto costitutivo. Il ragionamento in questione viene qui integralmente riportato: "*Infatti gli artt. 2252 e 2259 c.c., operano su piani diversi, essendo l'uno destinato a regolare il rapporto tra i soci, l'altro il rapporto tra la società e l'amministratore; anche perché può risultare nominato amministratore chi socio non è*". Tale appiglio argomentativo (anche a voler sorvolare sulla sua effettiva valenza di *obiter dictum* all'interno di un più complesso ragionamento), si rivela tuttavia non del tutto affidabile: esso ben potrebbe trovare giustificazione considerando l'ipotesi di una persona fisica designata amministratore per conto della persona giuridica socia. Lo stesso Tribunale di Roma, peraltro, si sofferma su detta "dissociazione" in un passaggio successivo del decreto. Il più risalente precedente, di segno diametralmente opposto, viene reso dagli ermellini nel 1968³⁴, seppur in un contesto culturale e normativo profondamente diverso da quello attuale, con riguardo ad un avallo cambiario sottoscritto da un soggetto in qualità di amministratore di una società in nome collettivo (una immobiliare di famiglia) per debiti dallo stesso personalmente contratti quale titolare

di un'impresa individuale. Sicché il punto deciso atteneva alla possibilità o meno di ricomprendere nell'alveo dell'art. 2624 al tempo vigente³⁵ non soltanto le società di capitali, ma altresì le società di persone. Ed in questo secondo senso si orientava la Corte, desumendone quale corollario la nullità dell'avallo per violazione di norma imperativa (nullità subordinata, nella ricostruzione di legittimità, alla sussistenza di un concreto pregiudizio economico apportato alla società dal rilascio della garanzia).

A fronte dei suddetti pronunciamenti di legittimità, come accennato solo indirettamente collegati alla vicenda cardine della ammissibilità dell'amministratore estraneo e privi di attenzione specifica dedicata ai singoli tipi societari, le prese di posizione dei giudici di merito appaiono improntate prevalentemente, e non senza eccezioni, alla posizione contraria alla ammissibilità³⁶. Appare quindi agevole prevedere un notevole lasso di tempo per archiviare definitivamente una ostilità profondamente radicata nella nostra tradizione, sostenuta in passato da studi estremamente approfonditi e convincenti.

In tale contesto il decreto romano – va riconosciuto – affronta in modo innovativo la questione e, non senza coraggio, si allinea alla posizione della dottrina prevalente, a sua volta sensibilmente incoraggiata dalla riforma del 2003 ed in particolare dell'art. 2361 c.c. Quest'ultima norma, come noto, consente alla persona giuridica di diventare socia illimitatamente responsabile di una società di persone. Con la conseguenza inevitabile – av-

33 Cass. 12.6.2009 n. 13761, in *Sistema Integrato Eutekne e Giur. comm.*, 2010, II, p. 481, con nota di Tripputi E.M. "Osservazioni in tema di revoca dell'amministratore di società di persone nominato nel contratto sociale".

34 Cass. 23.1.1968 n. 218, *Riv. dir. comm.*, 1968, II, p. 242, con nota di Angelici C. "Avallo della società a favore degli amministratori e art. 2624 cod. civ".

35 La disposizione, modificata nel 2002 e infine abrogata nel 2010, comminava una sanzione penale agli amministratori che sfruttano la propria posizione per farsi rilasciare dalla società amministrata garanzie (in concreto, un avallo cambiario) per debiti propri.

36 Tra le più recenti, Trib. Cagliari 11.11.2005, *Riv. giur sarda*, 2006, p. 383, decisione assunta con riguardo ad una di società in nome collettivo (la nomina di un amministratore terzo si porrebbe in contrasto con profili attinenti all'economia generale, "*lato sensu*" riconducibili all'ordine pubblico economico, e si risolverebbe in una modifica essenziale degli elementi caratterizzanti il prescelto schema societario); Trib. Foggia 29.2.2000 (società in nome collettivo), in *Sistema Integrato Eutekne*; Trib. Udine 29.4.2018 (società semplice), *ivi* (quest'ultima resa in un caso di società semplice in cui l'estraneo – diversamente dalla decisione che qui si commenta – era destinato ad affiancare l'amministratore socio).



valorata dalla norma che, sia pure ai fini del bilancio, ammette espressamente snc e sas i cui soci illimitatamente responsabili siano tutti persone giuridiche³⁷ – della piena legittimità della persona giuridica amministratore³⁸. Il che apre le porte senza alcun dubbio a società di persone con soli soci persone giuridiche e all'inedita figura della persona giuridica amministratore. Di qui la condivisibile conclusione, tratta dalla dottrina e ripresa dal Giudice del registro, della legittimità non soltanto della persona giuridica amministratore, ma altresì dell'amministratore *tout court* estraneo³⁹.

Ferme le superiori considerazioni, residua un dubbio su altro piano guardando al caso concreto deciso dalla Corte romana. Quali sono i motivi per cui, potendo designare amministratore il socio persona giuridica (o entrambi i soci persone giuridiche), si è preferito indicare quale amministratore un soggetto

persona fisica *tout court* estraneo? Ebbene, una risposta potrebbe radicarsi, ma non si dispone dei dati necessari per una conferma, verificando se le due LLC (*Limited Liability Companies*) socie siano registrate in paesi considerati "collaborativi" o meno sul piano della trasparenza. Eventuali *deficit* di trasparenza degli assetti proprietari, così come eventuali difficoltà di attivazione della (pur teoricamente indiscussa) responsabilità illimitata dei soci dipendono, tuttavia, dalla circostanza che i soci sono persone giuridiche straniere e non italiane. E dunque non dovrebbero intaccare la soluzione correttamente adottata dal Giudice del registro, ma al più indurre a rimeditare la scelta operata dal legislatore del 2003 volta a legittimare (ribaltando la precedente posizione giurisprudenziale) la partecipazione di società di capitali in società di persone senza adeguati contrappesi⁴⁰.

37 Limitatamente alle società di persone commerciali, come noto, ciò è contemplato dall'art. 111-*duodecies* disp. att. c.c.: "Qualora tutti i loro soci illimitatamente responsabili, di cui all'articolo 2361, comma secondo, del codice, siano società per azioni, in accomandita per azioni o società a responsabilità limitata, le società in nome collettivo o in accomandita semplice devono redigere il bilancio secondo le norme previste per le società per azioni; esse devono inoltre redigere e pubblicare il bilancio consolidato come disciplinato dall'articolo 26 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, ed in presenza dei presupposti ivi previsti". Si ritiene correttamente che il principio espresso per snc e sas valga anche per la società semplice, non essendovi alcuna *ratio* ostativa e dovendosi conferire all'art. 2361 un ruolo prevalente rispetto alle disposizioni attuative: cfr. Mirone A. cit., p. 417, nt. 34, e p. 419 nt. 44.

38 Per tutti Cetra A. "La persona giuridica amministratore nelle società", in "Amministrazione e controllo nel diritto delle società. Liber amicorum Antonio Piras", cit., p. 107 ss.; Id. "La persona giuridica amministratore" cit., p. 3 ss.; Cottino G., Weigmann R. "Le società di persone", in "Trattato Cottino", III, 2004, p. 141; e v. anche Pescatore G. "L'amministratore persona giuridica", Milano, 2012, p. 39 ss.

39 V. i riferimenti *supra*, in nota 3; in senso contrario, isolatamente, Bolognesi C. "Società di capitali amministratrici di società di persone", Padova, 2012, p. 135 (per la società semplice).

40 L'idea di introdurre correttivi veniva avvertita già in occasione dei precedenti tentativi di riforma, come affiora dallo Schema di DdL approntato nei primi anni '90 (cd. Progetto Di Sabato), e cfr. Patroni Griffi A. "La partecipazione di società di capitali in società di persone", in "Il ruolo attuale delle società di persone e le prospettive di riforma della disciplina codicistica", a cura di Di Sabato F., Napoli, 1993, p. 65 ss.; Piras A. "L'invalidità del contratto sociale e la partecipazione di persone giuridiche in società di persone", ivi, p. 75 ss. Tra le preoccupazioni emerse in Commissione vi era quella di incoraggiare la giurisprudenza a configurare di società di fatto tra società raggruppate (cfr. Spada P. "Cronaca di un progetto di riforma", in "Il ruolo attuale delle società di persone e le prospettive di riforma della disciplina codicistica" cit., p. 124). Preoccupazione rivelatasi quanto mai opportuna, alla luce della posizione assunta dalla Suprema Corte sulle società di fatto tra società di capitali (su cui v., da ultimo, Fauceglia G.B. "Il fallimento di società di capitali socie di una società di fatto", Milano, 2021, p. 33 ss.).